

TI_GERICHTE 11.2018.58 vom 24. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.58

FR: TI_GERICHTE 11.2018.58 du 24 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2018.58 del 24 settembre 2019

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

Erwägungen

E. 1

L e misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore, di durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv.

E. 2

Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude copia di una decisione del 31 dicembre 2017 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali, in accoglimento di una sua richiesta, le ha accordato una riduzione del premio 2018 (“ripam”) di fr. 121.20 (doc. P), per altro senza effetti poiché trattandosi di una cifra inferiore a fr. 300.– annui il versamento della riduzione dei premi decade (I CCA, sentenza inc. 11.2015.18 del 16 marzo 2015, consid. 3a con riferimenti), e un riassunto allestito dalla _____ ai fini fiscali delle spese mediche sostenute dall'interessata nel 2017 (doc. Q). Non è dato a divedere, tuttavia, né l'istante spiega, perché tale documentazione non potesse essere sottoposta al Pretore già alla scadenza del termine fissato al 31 marzo 2018 per presentare memoriali conclusivi. Non rispettando le condizioni poste dall'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine), i documenti in questione non sono quindi proponibili.

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 6190.– mensili (fr. 5140.– dall'attività professionale, fr. 1050.– dalla locazione di un appartamento a pianterreno sulla particella n. 517 di _____) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3600.– mensili nel 2017 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 391.45, onere ipotecario fr. 760.–, costi accessori fr. 438.11, ammortamento indiretto fr. 400.–, assicurazione dell'automobile e della moto fr. 141.14, imposta di circolazione fr. 62.08, carburante fr. 150.–, manutenzioni fr. 100.–, posteggio fr. 177.30, onere fiscale fr. 130.–) e di fr. 3560.– mensili dal 2018 in poi per la riduzione a fr. 355.50 mensili del premio della cassa malati e a fr. 176.80 mensili delle spese di posteggio (pag. 3 seg. e pag. 7). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il reddito netto in fr. 2225.– mensili (fr. 1119.– dalla rendita AI, fr. 1106.–dalla

rendita LPP), rinunciando ad ascriverle un reddito ipotetico per la messa a frutto di una residua capacità lucrativa. Relativamente al di lei fabbisogno minimo, il Pretore ha ripreso quello stabilito nel decreto cautelare del 1° dicembre 2017 in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 518.–, franchigia e spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 84.–, assicurazione RC e della mobilia domestica fr. 9.–, assicurazione dell'automobile fr. 52.–, imposta di circolazione fr. 31.–, onere fiscale fr. 325.–), aumentandolo a fr. 3400.– mensili dal 2018 in seguito all'aumento a fr. 560.40 del premio della cassa malati (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). Ciò posto, il Pretore ha calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1445.– mensili nel 2017 e di fr. 1455.– mensili nel 2018, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 1867.50 mensili nel 2017 e di fr. 1902.50 mensili nel 2018. Dato però che l'istante chiedeva un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, il Pretore ha limitato l'accoglimento dell'istanza a tale somma (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).

E. 4

L'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce al coniuge che desidera ottenere un'altra regolamentazione di adire il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso. Il giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non si siano verificati mutamenti rilevanti e duraturi. In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di fabbisogno in base ai quali le parti si erano intese subito dopo la separazione su un contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Mancando qualsiasi dato, non rimane che far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i contributi alimentari in costanza di matrimonio (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in definitiva ha fatto anche il primo giudice e che le parti non discutono.

E. 5

L'appellante contesta anzitutto le entrate della moglie, dolendosi che non sia stato imputato a quest'ultima un reddito potenziale. Il Pretore ha rilevato che dal 1° marzo 2012 AO 1 è stata riconosciuta pienamente invalida nella parte di attività "salarziata" e nella misura del 53% in quella domestica. Onde un grado di invalidità complessivo del 77%, confermato a più riprese (il 3 settembre 2013, il 27 gennaio 2015 e il 9 maggio 2017), e una capacità residua del 23% limitata all'ambito non lucrativo, tant'è che l'AI non ha previsto provvedimenti di reinserimento professionale e che i coniugi non hanno dichiarato all'autorità fiscale altri introiti della moglie salvo le rendite di invalidità (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). L'appellante obietta che l'istante conserva una capacità lucrativa residua e ha continuato a lavorare ("lavori di pulizia, cameriera..."), altrimenti non si spiegherebbe come essa abbia finanziato il proprio fabbisogno con le sole rendite e il contributo di fr. 500.– da lui versato. Egli fa notare che il Pretore non ha negato tale potenzialità, ma si è limitato a ritenerne inesigibile la messa a frutto, trascurando però che la moglie è ancora relativamente giovane (52 anni al momento della separazione) e che il matrimonio senza figli "non ha condizionato la sua vita". Dovendosi quindi, a parere dell'appellante, riconoscere una capacità lucrativa residua del 23% in attività semplici come quelle esercitate dall'interessata (cameriera, addetta alle pulizie, venditrice) e remunerate in media fr. 25.– l'ora, egli chiede di aggiungere fr. 900.– mensili al reddito di lei, fissandolo

in complessivi fr. 3125.– mensili. La richiesta non può essere accolta. Da un lato perché davanti al Pretore il convenuto si è limitato a prospettare la possibilità di una messa a frutto della capacità lavorativa residua della moglie, ma non ha mai precisato in quale attività né – tanto meno – ha mai quantificato l'eventuale reddito ipotetico che l'interessata potrebbe conseguire, dimenticando che conclusioni d'indole pecuniaria vanno sempre cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). E non potendosi quantificare un guadagno potenziale per la prima volta in appello, su questo punto l'appello si rivela già d'acchito irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018 consid. 6a). D'altro lato perché l'appellante si limita a esporre una volta ancora la sua opinione personale, ma non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha spiegato – con riferimento agli atti dell'AI e dell'autorità fiscale – che la capacità lucrativa residua del 23% riguarda unicamente il lavoro domestico. Perché tale accertamento sarebbe erroneo l'appellante non illustra. Privo di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.

E. 6

AP 1 chiede di ridurre altresì a fr. 2885.– mensili il fabbisogno minimo della moglie, facendo valere che grazie al sussidio di cassa malati il premio assicurativo si ridurrebbe a fr. 443.– mensili, che la relativa franchigia (di fr. 25.– mensili) e la partecipazione alle spese mediche (di fr. 59.– mensili) vanno tolte, che la pigione di lei ammonta a fr. 1100.– mensili e che l'onere fiscale non supera fr. 50.– mensili. Le poste in discussione vanno esaminate singolarmente. a) Relativamente al premio della cassa malati per il 2017, il Pretore ha ripreso il dato dal decreto cautelare del 1° dicembre 2017 in cui figurava l'importo di fr. 518.– mensili, precisando che non risultava alcun sussidio (sentenza impugnata, pag. 2). Per il 2018, invece, egli ha constatato l'aumento del premio a fr. 560.– mensili sulla scorta di un più recente conteggio del 9 dicembre 2017 (doc. N). L'appellante eccepisce che la moglie ha “sicuramente” diritto al sussidio, l'abbia essa chiesto o no, sicché il relativo premio non supera fr. 443.– mensili. Come pervenga a tale importo, l'appellante non indica, limitandosi a contrapporre all'accertamento del primo giudice, sorretto dai documenti di causa, una sua previsione. Non motivato a sufficienza, anche al riguardo l'appello si rivela improponibile. A parte ciò, l'appellante trascura che il premio per il 2017 già teneva conto di un sussidio effettivo di fr. 36.10 mensili, come si evince dalla seconda pagina del conteggio dell'8 aprile 2017 (doc. E 1), mentre relativamente a quello del 2018 egli non spiega perché, nella situazione in cui versa, la moglie avrebbe “sicuramente” diritto al sussidio, l'allegazione risultando del tutto apodittica. Riguardo a AO 1, essa ha dichiarato di avere preparato la richiesta di sussidio, ma di non averla ancora spedita (verbale del 24 novembre 2017, pag. 3). b) Per quanto attiene alla franchigia della cassa malati e alla partecipazione alle spese mediche, il Pretore ha ritenuto verosimili tali esborsi in virtù dei dati relativi agli anni precedenti (decreto cautelare del 1° dicembre 2017, pag. 2, cui rinvia la sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante contesta simile argomentazione, rilevando che spettava all'istante rendere verosimile la circostanza anche per gli anni 2017 e 2018. Ora, trattandosi delle partecipazioni alle spese mediche, la doglianza è nuova e già per tale motivo irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). All'allegazione della moglie che nell'istanza faceva valere sia i costi di partecipazione di fr. 58.33 mensili sia l'assunzione della franchigia di fr. 25.– mensili, il convenuto si è limitato a invocare espressamente lo stralcio della franchigia, reputando il dato non acquisito per il 2017 (osservazioni del 3 agosto 2017, pag. 4, punto 4.2). Nulla egli ha eccepito in relazione alla spesa per la partecipazione effettiva ai costi delle cure. Per quel che è della franchigia, poi, l'obiezione manca di consistenza. Per tacere

del fatto che l'esaurimento della franchigia risulta documentato anche nel 2017 (doc. E 2, primo foglio), come rileva l'istante (osservazioni all'appello, pag. 2), non si vede come tale fatto potesse essere reso verosimile per il 2018 già nel marzo di quell'anno (alla scadenza del termine per presentare i memoriali conclusivi: sopra, consid. 2). Per il resto, l'appellante non revoca in dubbio che negli anni precedenti (dal 2014 al 2017) la franchigia sia stata sempre esaurita (plico doc. E 2). Ciò posto, la decisione del primo giudice di ritenere verosimile, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, il raggiungimento della franchigia di fr. 300.– anche per il 2018 resiste alla critica, tanto più in ragione dell'invalidità della moglie (sul tema: RtiD II-2016 pag. 603 n. 6c consid. 10b con richiami). c) Assume altresì l'appellante che la pigione dell'istante ammonta a fr. 1100.– mensili, non a fr. 1150.– mensili come ha accertato il Pretore. Egli perde di vista tuttavia che la differenza di fr. 50.– mensili si riconduce al costo del posteggio, riportato sul retro del doc. F 1 . Perché tale costo, documentato, non andrebbe riconosciuto non è dato a dividere, l'appellante non ponendo in dubbio che la moglie beneficiasse dell'automobile anche durante la vita in comune né che il bilancio familiare consenta di sostenere la spesa. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso. d) L'appellante contesta infine il carico fiscale della moglie, sostenendo che, alla luce del suo reddito, esso non dovrebbe eccedere “indicativamente” fr. 50.– mensili. Invano si cercherebbe però nell'appello un fondamento di tale valutazione, il convenuto non illustrando in base a quali dati le imposte stimate dal Pretore in fr. 325.– andrebbero ridotte a fr. 50.– mensili. Si volesse anche transigere al riguardo, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. L'istante può contare infatti su un reddito netto di fr. 26 700.– annui (sopra, consid. 3). Se a ciò si aggiunge il contributo alimentare di fr. 20 400.– annui, l'onere valutato dal Pretore corrisponde a un reddito imponibile, al netto delle usuali deduzioni fiscali, di circa fr. 40 000.– annui (< <https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSo-stanza.php> >). In proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

E. 7

Per quanto attiene alla propria situazione, l'appellante contesta anzitutto il suo reddito da attività lucrativa che il Pretore ha calcolato tenendo conto delle indennità straordinarie per interventi e delle gratifiche, importi che il convenuto definisce non garantiti. In luogo di ciò egli chiede che gli sia conteggiato solo lo stipendio di base, da lui riconosciuto in fr. 4843.– mensili. Al primo giudice l'appellante rimprovera inoltre di non avere dedotto dal provento della locazione (fr. 1050.– mensili) l'ammontare delle spese accessorie che rimangono a suo carico (luce, spazzatura, giardino, radio e televisione), da lui quantificate in fr. 150.– mensili, né un importo forfettario del 25% – come applica l'autorità fiscale – per gli esborsi che ogni proprietario immobiliare assume senza potersi rivalere sul conduttore (assicurazioni, abbonamenti, sgombero della neve). A parere del convenuto il reddito netto dalla locazione ammonta perciò a fr. 675.– mensili, onde un suo introito netto di fr. 5518.– mensili complessivi. a) Quanto al reddito da attività lucrativa, il Pretore ha accertato che AP 1 percepisce un soldo variabile secondo gli interventi eseguiti, in media di fr. 125.– mensili negli ultimi due anni (2016 e 2017). Riguardo alle gratifiche, anch'esse variabili, il Pretore ha considerato, in difetto di ulteriori elementi, l'ultimo dato relativo al 2017 (fr. 170.13 mensili). Cumulate queste due indennità allo stipendio base (fr. 4843.50), egli ha calcolato un reddito da attività lucrativa di fr. 5140.– mensili complessivi arrotondati (sentenza impugnata, pag. 4). Nella misura in cui fa valere che la parte variabile del proprio reddito non può essere considerata perché non garantita, l'appellante si vale di un argomento nuovo,

e come tale inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, nelle sue osservazioni del 3 agosto 2017 (pag. 5) egli aveva riconosciuto che i “picchetti” (la media del soldo: doc. 3) si aggiungono allo stipendio di base. Egli dimentica altresì di essersi limitato a porre in dubbio nella sua duplice, all'udienza del 29 settembre 2017, l'imputabilità del soldo poiché destinato a coprire le “spese vive” degli interventi (verbale di quel giorno, pag. 3 ad 4.5), tesi che il Pretore ha respinto e che l'appellante più non ripropone. Al riguardo non giova dunque diffondersi. b) La seconda obiezione cade manifestamente nel vuoto. A prescindere, una volta di più, dalla dubbia proponibilità degli argomenti addotti per la prima volta in questa sede, il convenuto disconosce – come fa notare l'istante (osservazioni all'appello, pag. 2, punto 5) – che per i “costi accessori” il Pretore ha riconosciuto al marito un importo neanche maggiore (fr. 438.11 mensili) di quello invocato in primo grado (fr. 300.– mensili: osservazioni del 3 agosto 2017, pag. 5 in basso; verbale del 29 settembre 2017, pag. 3 ad 4.6) e da lui riproposto, per altro, a pag. 6 del memoriale. AP 1 non ha dunque motivo di dolersi della decisione del Pretore, per tacere del fatto che la quantificazione delle spese accessorie “non dedotte” si basa su una mera stima personale, sprovvista di elementi a sostegno.

E. 8

Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante propone di portarlo a fr. 4240.– mensili, chiedendo di aumentare il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 850.– a fr. 1200.– mensili e il carico tributario da fr. 130.– a fr. 600.– mensili. a) Per quanto attiene al fabbisogno minimo, il Pretore ha accertato sulla scorta delle dichiarazioni del convenuto medesimo (verbale del 24 novembre 2017, pag. 4) che il marito vive con un'amica nella casa di _____ e che costei partecipa alle spese, seppure non al costo dell'alloggio. Ciò posto, egli ha riconosciuto al convenuto, come minimo esistenziale, la metà dell'importo di base per coppia (sentenza impugnata, pag. 6). L'appellante nega la convivenza. A suo parere, il fatto di avere ammesso una “vita comune” non significa ancora ch'egli conviva, tant'è che la sua compagna neppure risulta domiciliata presso di lui. L'argomentazione non può trovare ascolto. Invano l'appellante cerca di equivocare sui termini usati durante il suo interrogatorio. Da quel verbale si evince chiaramente che nella casa di _____ egli abita con un'amica. E che quest'ultima si consideri convivente risulta da un precetto esecutivo che l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha intimato al convenuto su richiesta della moglie il

E. 12

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.